

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 10

a iniziativa del Consigliere Putzu

presentata in data 14 dicembre 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11
"NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA"

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2004)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) è sostituita dalla seguente:

“b) da un massimo di sette rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore pesca, operanti a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale;”.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“c) da un massimo di due rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale;”.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“d) da un massimo di due rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore pesca e acquacoltura designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. La Consulta per l'economia ittica svolge altresì le funzioni delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). A tale scopo, alle riunioni della Consulta partecipa il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o un suo delegato.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.